

DELIBERAZIONE 14 GIUGNO 2018 338/2018/I/EEL

AGGIORNAMENTO DEL PARERE DELL'AUTORITÀ 701/2016/I/EEL, RILASCIATO AL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, PER LA CONCESSIONE DI UN'ESENZIONE AD UNA QUOTA DELL'INTERCONNESSIONE IN CORRENTE CONTINUA ITALIA-MONTENEGRO

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1023^a riunione del 14 giugno 2018

- Premesso che l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) opera in regime di proroga, ai sensi della legge 64/18;
- ritenuto il presente provvedimento atto di ordinaria amministrazione, nonché indifferibile e urgente.

VISTI:

- l'Accordo Intergovernativo tra la Repubblica Italiana e il Montenegro sulla costruzione di una interconnessione elettrica sottomarina tra le reti di trasmissione dell'Italia e del Montenegro con la realizzazione di un partenariato strategico tra gli operatori dei sistemi di trasmissione, del 6 febbraio 2010 (di seguito: Accordo Intergovernativo 2010);
- la Direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009 (di seguito: Direttiva 72/2009);
- il Regolamento 713/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009 che istituisce un'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (di seguito: ACER);
- il Regolamento 714/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009 relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica (di seguito: Regolamento 714/2009);
- il Regolamento (UE) 2015/1222 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 luglio 2015 (di seguito: regolamento CACM);
- il Regolamento (UE) 2016/1719 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 settembre 2016 (di seguito: regolamento FCA);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99 (di seguito: legge 99/09);
- la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (di seguito: legge di stabilità 2016);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo 79/99);



- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito con modificazioni in legge 27 ottobre 2003, n. 290 (di seguito: legge 290/03);
- il decreto legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito con modificazioni in legge 22 marzo 2010, n. 41 (di seguito: legge 41/10);
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive (ora Ministro dello Sviluppo Economico) 21 ottobre 2005 (di seguito: decreto 21 ottobre 2005);
- la deliberazione dell'Autorità ARG/elt 179/09 del 20 novembre 2009 (di seguito: deliberazione 179/09);
- la deliberazione dell'Autorità 40/2013/R/eel del 31 gennaio 2013 (di seguito: deliberazione 40/2013/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 654/2014/R/eel del 23 dicembre 2014 (di seguito: deliberazione 654/2014/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 397/2015/R/eel del 30 luglio 2015 (di seguito: deliberazione 397/2015/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 335/2016/R/eel del 24 giugno 2016 (di seguito: deliberazione 335/2016/R/eel);
- il parere dell'Autorità 701/2016/I/eel del 1 dicembre 2016 (di seguito: parere 701/2016/I/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 547/2017/A del 27 luglio 2017 (di seguito: deliberazione 547/2017/A);
- il parere dell'Autorità 862/2017/I/eel del 14 dicembre 2017 (di seguito: parere 862/2017/I/eel);
- il documento per la consultazione dell'Autorità 587/2013/R/eel, del 13 dicembre 2013 (di seguito: documento per la consultazione 587/2013/R/eel);
- l'istanza di esenzione per una quota della capacità del più ampio progetto di interconnessione tra Villanova (nel comune di Cepagatti, Pescara) e Lastva in Montenegro, (di seguito: progetto o interconnessione "Villanova-Lastva") presentata dalla società Monita Interconnector S.r.l (di seguito: Monita) al Ministero dello Sviluppo Economico in data 7 ottobre 2015;
- la lettera del Ministero dello Sviluppo Economico (di seguito: Ministero), del 23 novembre 2015 all'Autorità (prot. Autorità 35581 del 27 novembre 2015;
- la lettera della società Monita del 26 gennaio 2016 all'Autorità (prot. Autorità 2345 del 27 gennaio 2016);
- la comunicazione di Terna S.p.a. (di seguito: Terna) all'Autorità, prot. Autorità 0004847 dell'8 febbraio 2017, recante la documentazione relativa allo schema di Piano decennale di sviluppo della RTN relativo all'anno 2017 (di seguito: schema di Piano 2017);
- la comunicazione di Terna all'Autorità del 31 gennaio 2018, prot. Autorità 0002997 dell'1 febbraio 2018, recante la documentazione relativa allo schema di Piano decennale di sviluppo della RTN relativo all'anno 2018 (di seguito: schema di Piano 2018), disponibile ai fini di consultazione pubblica sul sito internet dell'Autorità;



- la comunicazione di Terna all'Autorità del 27 aprile 2018, prot. Autorità 0014240 del 30 aprile 2018, recante l'analisi costi-benefici del secondo polo del collegamento di interconnessione tra Italia e Montenegro, disponibile ai fini di consultazione pubblica sul sito internet dell'Autorità;
- la comunicazione del Ministero del 17 maggio 2018 prot. Autorità 16090 del 18 maggio 2018 (di seguito: comunicazione 17 maggio 2018).

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 32, della legge 99/09, attribuisce, a Terna, il mandato di procedere alla programmazione, costruzione ed esercizio di infrastrutture di interconnessione con l'estero nella forma di "interconnector", a fronte di un finanziamento da parte di soggetti investitori terzi. Il suddetto mandato è finalizzato alla realizzazione di un incremento globale fino a 2500 MW della complessiva capacità di trasporto disponibile con i Paesi limitrofi, contribuendo così alla realizzazione del mercato unico europeo dell'energia elettrica;
- il medesimo articolo prevede, inoltre, che i soggetti investitori siano selezionati da Terna tra i grandi consumatori di energia mediante procedure di gara. La partecipazione a tali gare è riservata esclusivamente ai clienti finali, anche raggruppati in forma consortile, titolari di un punto di prelievo ciascuno con potenza impegnata fino a 10 MW, caratterizzati da un fattore di utilizzazione della potenza impegnata mediamente nel triennio precedente non inferiore al 40% (escludendo i quindici giorni di minor prelievo su base annua) e disposti a ridurre il proprio prelievo dalla rete nelle situazioni di criticità in relazione al potenziamento del sistema di interconnessione;
- l'articolo 32 sopra richiamato, al comma 6, prevede, inoltre, l'applicazione di misure transitorie volte a consentire ai soggetti investitori terzi di ottenere anche prima dell'entrata in esercizio degli *interconnector* benefici equivalenti a quelli derivanti dalla disponibilità di dette infrastrutture;
- in ottemperanza a quanto disposto dal citato articolo 32, Terna ha provveduto a pubblicare, in data 4 dicembre 2009, un avviso per la selezione dei soggetti che intendevano sostenere il finanziamento di infrastrutture di interconnessione (di seguito: Assegnatari). Al termine della suddetta selezione, sulla frontiera Italia-Nord Africa sono risultati assegnatari 4 clienti industriali per complessivi 300 MW;
- a seguito della rinuncia di uno dei quattro clienti industriali di cui al precedente alinea, ai sensi della legge 41/10, Terna ha espletato nel corso del 2010 una nuova procedura di selezione di clienti finali per l'allocazione della quota di capacità oggetto di rinuncia e che a seguito di tale procedura sono risultati complessivamente selezionati 43 Assegnatari operanti principalmente nei settori della produzione e lavorazione dell'acciaio, della carta e della chimica;
- nessuno degli Assegnatari detiene una presenza rilevante nei mercati elettrici italiano e balcanico in quanto solo 23 di essi hanno una attività in tali mercati



- principalmente legata all'ottimizzazione del proprio approvvigionamento per il tramite di autoproduzione e attività all'ingrosso;
- in ragione delle difficoltà di realizzazione della prevista connessione con il Nord Africa, il Ministero, con provvedimento del 5 dicembre 2014, ha autorizzato lo spostamento della capacità dalla frontiera del Nord Africa alla frontiera con il Montenegro;
- nel rispetto di quanto prescritto dall'articolo 32 della Legge 99/2009, gli Assegnatari si sono impegnati pertanto a stipulare un contratto di mandato a Terna (o altra società del gruppo Terna) per la realizzazione e gestione di una quota parte della linea di interconnessione "Villanova-Lastva", per una potenza pari a 300 MW;
- ai sensi del comma 3 dell'articolo 32 della Legge 99/09, il perfezionamento del predetto contratto di mandato è subordinato all'ottenimento dell'esenzione;
- in particolare l'articolo 1, comma 833, della legge di stabilità 2016 obbliga gli Assegnatari a sottoscrivere il contratto di mandato per la costruzione e l'esercizio dell'*interconnector* oggetto dell'esenzione entro novanta giorni dal rilascio dell'esenzione stessa, a pena di decadenza dal diritto di poter usufruire della capacità loro assegnata tramite la sopra richiamata procedura di selezione espletata da Terna, con obbligo di restituire quanto goduto e ferme restando le eventuali obbligazioni assunte nei confronti di Terna Spa;
- gli Assegnatari hanno pertanto incaricato la società Monita, costituita da Terna e il cui capitale sociale è detenuto al 95% dalla stessa Terna e al 5% da Terna Rete Italia, di presentare una richiesta di esenzione per l'interconnessione Villanova–Lastva;
- la società Monita ha presentato al Ministero in data 7 ottobre 2015 un'istanza di esenzione dal disposto:
 - a) dell'articolo 16, comma 6, del Regolamento 714/2009, relativo alla gestione dei proventi derivanti dall'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di interconnessione;
 - b) degli articoli 32 e 37, paragrafi 6 e 10 della Direttiva 72/2009, relativi all'accesso di terzi e alla regolazione tariffaria;
 - c) dell'articolo 9 della Direttiva 72/2009, relativo alla disciplina in materia di *unbundling*, qualora ritenuto necessario dallo stesso Ministero;
- l'esenzione è stata richiesta per una quota di potenza pari a 300 MW, generata dal progetto "Villanova-Lastva", e per un periodo pari a 10 anni;
- il progetto "Villanova-Lastva" prevede la realizzazione di due elettrodotti in corrente continua (HVDC *High Voltage Direct Current*) con una potenza nominale complessiva di 1200 MW;
- con lettera 23 novembre 2015, il Ministero ha inviato all'Autorità la suddetta istanza di esenzione, ai fini del rilascio del parere ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del decreto 21 ottobre 2005;
- secondo quanto previsto dall'articolo 39 del decreto legislativo 93/11, con il parere 701/2016/I/eel l'Autorità ha rilasciato al Ministero un parere positivo in



merito alla concessione dell'esenzione nei termini richiesti dalla società Monita ritenendo tuttavia necessario che:

- a seguito del rilascio dell'esenzione e prima che la stessa produca effetti, l'intero capitale sociale della società Monita sia ceduto agli Assegnatari secondo il criterio *pro-quota*, ossia sulla base della capacità assegnata a ciascuno durante la sopra richiamata procedura di selezione indetta da Terna;
- l'interconnessione "Villanova–Lastva" sia gestita in modo integrato e pertanto che la società Monita stipuli un contratto tecnico con Terna, da sottoporre all'approvazione dell'Autorità prima dell'entrata in esercizio dell'interconnessione, che garantisca a Terna la gestione della sezione oggetto di esenzione come se la stessa Terna ne fosse la proprietaria, secondo quanto disposto dall'Autorità in attuazione dell'articolo 36, comma 9, del decreto legislativo 93/11;
- la gestione commerciale della capacità oggetto di esenzione (ivi incluse le modalità e le tempistiche di nomina, le riduzioni operate da Terna per garantire la sicurezza del sistema, l'applicazione dei corrispettivi di dispacciamento) sia disciplinata da uno specifico contratto tra Terna e Monita, da sottoporre all'approvazione dell'Autorità prima dell'entrata in esercizio dell'interconnessione;
- in conformità a quanto previsto dall'articolo 36, comma 10, del decreto legislativo 93/11, al fine di favorire l'unificazione proprietaria della rete di trasmissione nazionale, al termine dell'esenzione la proprietà della sezione del progetto "Villanova-Lastva" oggetto di esenzione sia trasferita a Terna;
- il valore del trasferimento a Terna, al termine del periodo di esenzione sia determinato sulla base del costo storico dell'infrastruttura, come desumibile dai libri contabili obbligatori, rivalutato secondo le metodologie tariffarie adottate per *asset* regolati analoghi, al netto degli ammortamenti e di eventuali contributi pubblici percepiti, da valorizzare a livelli non inferiori a quelli previsti dalle metodologie applicate per equivalenti *asset* regolati e comunque sulla base di costi standard efficienti.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con la comunicazione 17 maggio 2018, il Ministero ha inviato, all'Autorità, un aggiornamento dell'originaria istanza di esenzione presentata dalla società Monita (di seguito: nuova istanza di esenzione) richiedendo all'Autorità di valutare l'opportunità di modificare il parere 701/2016/I/eel;
- la nuova istanza di esenzione si differenzia dalla prima esclusivamente con riferimento alla quota di capacità richiesta in esenzione da parte della società Monita 150 MW la metà esatta della capacità di cui alla richiesta originaria.



CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- l'Accordo Intergovernativo 2010 prevede che l'80% della capacità complessiva della futura interconnessione Italia-Montenegro sia attribuito al sistema elettrico italiano e che il restante 20% sia attribuito al sistema elettrico montenegrino;
- la nuova potenza richiesta in esenzione è comunque inferiore alla potenza che, ai sensi dell'Accordo Intergovernativo 2010, è previsto rimanga nella disponibilità del sistema elettrico italiano a seguito della messa in servizio dell'interconnessione;
- con la deliberazione 654/2014/R/eel l'Autorità ha sospeso in via provvisoria l'intervento "interconnessione HVDC Italia Balcani" dal novero degli interventi I=3, in considerazione in particolare degli elementi di incertezza autorizzativa, realizzativa e di costo relativi all'intervento;
- con le deliberazioni 397/2015/R/eel e 335/2016/R/eel l'Autorità ha confermato la sospensione provvisoria dell'intervento n. 1 "Interconnessione HVDC Italia-Balcani" dal novero degli interventi I=3 nelle more del completamento della sottoscrizione, da parte degli Assegnatari, del contratto di mandato a Terna per la realizzazione e l'esercizio dell'*interconnector*, nonché della conseguente esplicita e concreta evidenza della minore onerosità tariffaria attesa in relazione a detto intervento;
- la concessione dell'esenzione nei termini precisati nella nuova istanza di esenzione è meno efficace nel ridurre l'onerosità tariffaria dell'intervento "interconnessione HVDC Italia Balcani", e pertanto permette di soddisfare solo in minima parte l'obiettivo fissato dall'Autorità con le deliberazioni 654/2014/R/eel, 397/2015/R/eel e 335/2016/R/eel;
- nello schema di Piano 2017 Terna ha presentato per la prima volta la possibilità di rimodulare l'intervento di realizzazione del progetto "Villanova-Lastva" prevedendo l'entrata in servizio di una prima sezione (primo polo da 600 MW) entro il 2019 e la realizzazione della seconda sezione (secondo polo per ulteriori 600 MW) entro il 2026;
- con il parere 862/2017/I/eel l'Autorità ha rilasciato al Ministero dello Sviluppo Economico la propria valutazione in merito al Piano 2017 richiedendo inoltre a Terna di effettuare una analisi costi-benefici del solo secondo polo del collegamento di interconnessione tra Italia e Montenegro, e di trasmettere all'Autorità un documento pubblicabile con ipotesi e risultati di tale analisi costi-benefici;
- lo schema di Piano 2018 indica che il costo di investimento stimato per l'intera interconnessione tra Italia e Montenegro, inclusa la quota parte interconnector, è pari a 1164 milioni di Euro;
- l'analisi costi-benefici del solo secondo polo del collegamento di interconnessione tra Italia e Montenegro indica che il costo di investimento per il solo secondo polo è pari a 362 milioni di Euro;



- l'allegato alla comunicazione 17 maggio 2018 indica che il costo di investimento a carico di Monita è pari a circa 180 milioni di Euro e che le quote annuali di ammortamento in ciascun anno dal 2020 al 2029, cioè fino al trasferimento a Terna sulla base del criterio del costo storico rivalutato al netto degli ammortamenti, sono stimate da Terna a 4,7 milioni di euro;
- successivamente all'adozione da parte della Comunità dell'Energia dei regolamenti CACM e FCA, l'allocazione della capacità di trasmissione sulla frontiera elettrica tra Italia e Montenegro seguirà regole analoghe a quelle attualmente in vigore per le frontiere elettriche tra l'Italia e gli Stati membri dell'Unione Europea;
- in previsione della futura implementazione dei regolamenti CACM e FCA negli ordinamenti delle Parti Contraenti del Trattato istitutivo della Comunità dell'Energia, con la deliberazione 547/2017/A l'Autorità ha supportato l'iniziativa di *market coupling* tra Albania, Italia, Montenegro e Serbia, approvando un progetto di trasferimento di conoscenze a favore delle autorità di regolazione dei suddetti Paesi.

RITENUTO CHE:

- l'unica modifica introdotta alla nuova istanza di esenzione, ovvero la nuova quota di capacità richiesta, non modifichi nella sostanza i parametri tecnico-economici dell'investimento, comportando un dimezzamento tanto dei costi di investimento quanto dei ricavi attesi;
- la verifica positiva dei criteri per il rilascio dell'esenzione di cui all'articolo 4, comma 1 del decreto 21 ottobre 2005 già svolta nel parere 701/2016/I/eel sia pertanto da confermare;
- la nuova capacità richiesta in esenzione sia coerente con la rimodulazione del progetto di interconnessione Italia-Montenegro presentata da Terna nello schema di Piano 2017 che prevede il differimento della realizzazione della seconda sezione del collegamento in corrente continua;
- la concessione dell'esenzione per un periodo pari a 10 anni a partire dall'avvio dell'attività commerciale dell'infrastruttura, risponda al principio di attuazione del riequilibrio a favore dei clienti finali diversi dai soggetti investitori selezionati da Terna, degli eventuali vantaggi economici originati dalle misure transitorie sopra richiamate previste dall'articolo 32, comma 6, della legge 99/09

DELIBERA

1. di confermare il parere favorevole nei limiti e nel rispetto delle condizioni di cui al parere dell'Autorità 701/2016/I/eel e richiamate in motivazione, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del decreto 21 ottobre 2005, al rilascio alla società Monita di una esenzione della durata di 10 anni per una capacità di importazione e



- esportazione pari a 150 MW, quota parte della totale capacità dell'interconnessione "Villanova-Lastva" spettante al sistema elettrico italiano;
- 2. di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministro dello Sviluppo Economico, del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- 3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

14 giugno 2018

IL PRESIDENTE Guido Bortoni